


EMERGENZA CORONAVIRUS

Decreto “Ristori” approvato al Senato:
accorpate le misure di ristoro con novità per
mutui, affitti e bollette

di Sandra Pennacini | 17 DICEMBRE 2020



Con la conversione in legge del decreto “Ristori” ([D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#)), il cui testo è stato approvato ieri dal Senato con voto di fiducia, vengono accorpate in un unico provvedimento le misure di sostegno connesse all'emergenza da Covid-19 previste nei quattro decreti emergenziali [D.L. n. 137/2020](#) (“Ristori”), [D.L. n. 149/2020](#) (“Ristori bis”), [n. 154/2020](#) (“Ristori ter”) e [n. 157/2020](#) (“Ristori quater”). Oltre alla conferma delle misure già note, vengono introdotte agevolazioni in materia di mutui, affitti e bollette, la detassazione di contributi e indennità Covid, nonché alcune semplificazioni per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali misure contenute nel [disegno di legge n. AS 1994](#) “Ristori”, approvato dal Senato, che passa ora alla Camera per l'approvazione definitiva. Evidenziate in corsivo le novità della conversione in legge.

Le MISURE del DECRETO “RISTORI” convertito in LEGGE approvato dal SENATO

Soggetti ammessi

Previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività **prevalente** una di quelle riferite ai codici ATECO individuati nell'Allegato 1 del presente decreto, riconducibili ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai diversi D.P.C.M. che interessano l'intero territorio nazionale.

! Attenzione

Cancellata da previsione di futura individuazione di ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo; per possibili novità, ivi incluso il riconoscimento del contributo a fondo perduto ai professionisti, occorrerà attendere il decreto finale Ristori annunciato per il mese di gennaio 2021.

Soggetti esclusi

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020.

Condizioni

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni).

 **Attenzione**

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Determinazione dell'ammontare del contributo ed accreditamento

SOGGETTI	DETERMINAZIONE dell'AMMONTARE (9)	ACCREDITAMENTO
Che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all' art. 25 del decreto "Rilancio" D.L. 34/2020 (1) (2)	Come quota del contributo già erogato ai sensi dell' art. 25 del decreto "Rilancio" (1) (6) (7)	Il contributo è corrisposto in automatico dall'Agenzia delle Entrate a favore di chi aveva già presentato istanza in precedenza, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato nell'istanza CFP D.L. "Rilancio".
Che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all' art. 25 del decreto "Rilancio" (1) (8)	Come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall' art. 25 , commi 4, 5 e 6, del decreto "Rilancio" (1) (5) (6)	Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza, da presentarsi in via telematica utilizzando l'apposito modello entro il 15 gennaio 2021 (3) (4)

CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO - Attività economiche limitate dai D.P.C.M. Art. 1

(norma originariamente introdotta dal decreto

(1) [D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito con modifiche dalla [Legge 17 luglio 2020, n. 77](#).

 **Attenzione**

(2) **Sempreché** non abbiano restituito il contributo ***indebitamente percepito***.

introdotta dal decreto "Ristori", come ampliata dal decreto "Ristori-bis")

(3) Approvato con il [Provvedimento](#) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2020.

(4) Non possono comunque accedere al contributo i soggetti la cui partita Iva risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

 **Attenzione**

(5) Se l'ammontare dei ricavi o compensi è superiore a 5 milioni di euro **nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto**, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui all'art. 25, [comma 5](#), lettera c), del D.L. n. 34/2020.

(6) Tali quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al decreto.

(7) Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno beneficiato del contributo di cui all'[art. 25](#) del D.L. n. 34/2020, l'ammontare del contributo è determinato applicando determinate percentuali (riportate nell'Allegato 1 al decreto) agli importi minimi di:

- 1.000,00 euro per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

(8) Si tratta dei soggetti che non hanno presentato l'istanza ai sensi del richiamato [art. 25](#) del decreto "Rilancio", nel corso dei 60 giorni previsti dal [Provvedimento 10 giugno 2020](#).

 **Attenzione**

Zone caratterizzate da scenari di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone "arancioni e rosse")

Per i seguenti soggetti, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli [artt. 2 e 3](#) del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "arancione" e "rossa"), il contributo a fondo perduto è aumentato del 50% rispetto alla quota indicata nell'allegato 1:

- gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 561030);
- gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice ATECO 561041);
- bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000)
- alberghi (codice ATECO 551000).

Sanzioni e controlli

Si applicano le norme contenute nell'[art. 25](#) del D.L. n. 34/2020.

 **Attenzione**

Dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea. Viene contestualmente abrogato l'[art. 25-bis](#) del D.L. n. 34/2020, che riconosce contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie: anche tali soggetti, quindi, possono usufruire del nuovo contributo.

 **Attenzione**

Operatori con sede operativa in centri commerciali ed operatori delle attività manifatturiere e industrie alimentari, interessati dalle misure restrittive del [D.P.C.M. 3 novembre 2020](#)- Riconosciuto nell'anno 2021


**ATTIVITÀ
PREVALENTI**

MISURA del CONTRIBUTO (1)

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="485 73 764 125">PREVALENTE</td> <td data-bbox="764 73 1503 125"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 125 764 286">Riconducibile ai codici ATECO di cui all'allegato 1</td> <td data-bbox="764 125 1503 286">30% del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 137/2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 286 764 555">Non riconducibile ai codici ATECO di cui all'allegato 1</td> <td data-bbox="764 286 1503 555"> 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza e dei criteri di cui all'art. 25, commi 4, 5 e 6, del decreto "Rilancio" (D.L. 34/2020) Calo del fatturato Il contributo spetta comunque in presenza dei requisiti stabiliti dall'art. 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 137/2020. </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="485 555 1503 808"> <p>(1) Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nell'anno 2021 nel limite di spesa di 280 milioni di euro.</p> <p>Procedura Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di apposita istanza.</p> </td> </tr> </table>	PREVALENTE		Riconducibile ai codici ATECO di cui all'allegato 1	30% del contributo a fondo perduto di cui all' art. 1 del D.L. n. 137/2020	Non riconducibile ai codici ATECO di cui all'allegato 1	30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza e dei criteri di cui all' art. 25 , commi 4, 5 e 6, del decreto "Rilancio" (D.L. 34/2020) Calo del fatturato Il contributo spetta comunque in presenza dei requisiti stabiliti dall' art. 1 , commi 3 e 4, del D.L. n. 137/2020.	<p>(1) Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nell'anno 2021 nel limite di spesa di 280 milioni di euro.</p> <p>Procedura Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di apposita istanza.</p>	
PREVALENTE									
Riconducibile ai codici ATECO di cui all'allegato 1	30% del contributo a fondo perduto di cui all' art. 1 del D.L. n. 137/2020								
Non riconducibile ai codici ATECO di cui all'allegato 1	30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza e dei criteri di cui all' art. 25 , commi 4, 5 e 6, del decreto "Rilancio" (D.L. 34/2020) Calo del fatturato Il contributo spetta comunque in presenza dei requisiti stabiliti dall' art. 1 , commi 3 e 4, del D.L. n. 137/2020.								
<p>(1) Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nell'anno 2021 nel limite di spesa di 280 milioni di euro.</p> <p>Procedura Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di apposita istanza.</p>									
<p>CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO - zone rosse Art. 1-bis</p> <p>(norma originariamente introdotta dal decreto "Ristori-bis")</p>	<p>Ambito di applicazione</p> <p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti - colpiti dalle misure contenute nel D.P.C.M. 3 novembre 2020- che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse").</p> <p>Esclusioni</p> <p>Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.</p> <p>Calcolo del contributo</p> <p>Si applicano le percentuali riportate nell'Allegato 2.</p> <p>Condizioni</p> <p>Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.</p>								
<p>CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO - Intermediari commercio Art. 1-ter</p> <p>(norma originariamente introdotta dal decreto "Ristori- quater")</p>	<p>Esteso il riconoscimento del contributo a fondo perduto a diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Possono accedere ai contributi a fondo perduto anche i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e che esercitano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 del presente decreto. Valgono le medesime regole e le limitazioni previste per gli altri operatori economici beneficiari del contributo a fondo perduto.</p>								

<p>FONDO PEREQUATIVO Art. 1-quater</p>	<p>Per l'anno 2021 è istituito un fondo, pari a 5.300 milioni di euro, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i diversi decreti "Covid-19" ("Cura Italia", "Liquidità", "Rilancio", "Agosto", "Ristori") a favore dei soggetti che in base a tali provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto l'esonero totale o parziale della ripresa dei versamenti sulla base dei parametri individuati con successivo decreto MEF.</p>
<p>SOSTEGNO allo SPORT DILETTANTISTICO Art. 3</p>	<p>Viene istituito un apposito Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport. Il Fondo viene finanziato per 142 milioni di euro per il 2020 ed è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.</p>
<p>SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE PRIMA CASA Art. 4</p>	<p>È sospesa fino al 31 dicembre 2020, in tutto il territorio nazionale, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore: viene così modificato l'art. 54-ter del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).</p> <p>È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui sopra effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione.</p>
<p>FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA Art. 4-bis</p>	<p><i>Soppressa la lettera a) dell'art. 41-bis comma 1 D.L. Agosto n. 104/2020. Riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, legge n. 147/2013 nel testo vigente.</i></p>
<p>SEMPLIFICAZIONI ACCESSO PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO IMPRESE E CONSUMATORI Art. 4-ter</p>	<p><i>Con una serie di modifiche apportate alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, vengono semplificate le disposizioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese ed i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, e le norme relative alle procedure pendenti. In particolare si segnala che "l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili". Vengono inoltre introdotte le procedure familiari: i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quanto sono conviventi o quanto il sovraindebitamento ha un'origine comune.</i></p>
<p>SOSPENSIONE PROCEDURE DI SEQUESTRO O PIGNORAMENTO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA CENTRO ITALIA Art. 4-quater</p>	<p>Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 24/08/2016 sono sospese le procedure di sequestro e pignoramento in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare delle risorse destinate al finanziamento degli interventi inerenti la ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti.</p>
<p>BONUS VACANZE Art. 5</p>	<p>Viene esteso al periodo d'imposta 2021 il "bonus vacanze", riconosciuto dall'art. 176 del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). Il credito è utilizzabile, entro il 30 giugno 2021, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare; la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2020.</p>

<p>FIERE Art. 6</p>	<p>Si estendono alle imprese la cui attività prevalente è l'organizzazione di fiere di rilievo internazionale, i benefici previsti per le fiere internazionali dall'art. 91 del "decreto di agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126).</p> <p>Possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo.</p>
<p>MISURE URGENTI TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE Art. 6-bis</p>	<p>Incrementati i fondi per il sostegno a turismo, cultura ed internazionalizzazione. Alle misure di cui all'art. 182, comma 1, D.L. n. 34/2020 vengono ammessi anche le imprese che esercitano mediante autobus scoperti le attività ATECO 49.31.00. Precisato che i contributi percepiti ai sensi dell'art. 72 e 89 D.L. n. 18/2020, 182 e 183 del D.L. n. 34/2020 e 91 D.L. n. 104/2020 sono fiscalmente irrilevanti (non concorrono alla base imponibile delle imposte sui redditi né ai fini IRAP). Ai fini della percezione dei contributi, per i settori turismo e cultura, i DURC in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano validità fino al 31 gennaio 2021.</p>
<p>SOSTEGNO EDICOLE Art. 6-ter</p>	<p>Alle persone fisiche esercenti punti di vendita esclusivi di rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, viene riconosciuto un contributo una tantum di 1.000 euro con un tetto di spesa di 7,2 milioni di euro. Il contributo è riconosciuto previa istanza da presentare entro il 28 febbraio 2021 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.</p>
<p>SETTORI AGRICOLO, PESCA e ACQUACOLTURA Art. 7</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>SOSTEGNO FAMILIARI PERSONALE DI BORDO POSTO SOTTO SEQUESTRO Art. 7-bis</p>	<p><i>Istituito un fondo per il sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari. Disposizioni attuative demandate a decreto Ministero politiche agricole alimentari e forestali.</i></p>
<p>TAX CREDIT LOCAZIONI Art. 8</p>	<p>Per le imprese dei settori la cui attività è stata sospesa per effetto del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, aventi ATECO rientrante nella tabella Allegato 1 al presente decreto, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 - a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente - il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato.</p> <p>Dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea.</p>
<p>TAX CREDIT LOCAZIONI - "zona rossa" Art. 8-bis (norma originariamente introdotta dal decreto "Ristori-bis")</p>	<p>Per le imprese aventi ATECO riportato nell'allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse"), si prevede un credito d'imposta - cedibile al proprietario dell'immobile locato - pari al 60% dell'affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Anche tale misura è riservata ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda.</p> <p>Dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea.</p>

<p>RIDUZIONE BOLLETTE ELETTRICHE Art. 8-ter</p>	<p> Attenzione</p> <p><i>Ai fini di ridurre nell'anno 2021 la spesa relativa alle utenze elettriche in bassa tensione, diverse dagli usi domestici, ai soggetti aventi partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, che svolgono attività prevalente riferita ai codici ATECO riportati negli allegati al decreto, è istituito un fondo con riferimento alle voci di "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L'attuazione della misura è demandata all'autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente.</i></p>
<p>IMU - SECONDA RATA Art. 9</p> <p>(norma originariamente introdotta dal decreto "Ristori")</p>	<p>Fermo restando quanto previsto dall'art. 78 del "decreto di agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell'Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1. Devono essere rispettati i limiti e le condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea.</p>
<p>IMU - CANCELLAZIONE della SECONDA RATA - "area rossa" Art. 9-bis</p> <p>(norma originariamente introdotta dal decreto "Ristori-bis")</p>	<p>Per il 2020, è prevista la cancellazione della seconda rata dell'Imu - in scadenza il 16 dicembre 2020 - per le imprese che operano nei settori riportati nell'allegato 2 e nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse"), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. La misura si riferisce agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 78 del "decreto di agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126).</p>
<p>IMU - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI Art. 9-ter</p> <p>(norma originariamente introdotta dal decreto "Ristori-quater")</p>	<p>Le disposizioni in materia di esenzione dal versamento dell'IMU di cui all'art. 177, comma 1, lettera b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, all'art. 9, comma 1, e all'articolo 9-bis, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dall'art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.</p>
<p>CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO AUTORIZZAZIONI DEHORS Art 9-ter</p>	<p><i>I titolari di concessioni o autorizzazioni di occupazione suolo pubblico per l'esercizio del commercio sono esonerati da pagamento del canone fino al 31 marzo 2021.</i></p> <p><i>Fino al 31 marzo 2021, inoltre, la posa in opera dei dehors non è subordinata ad autorizzazione; le domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico o l'ampliamento delle superfici già concesse sono presentate all'Ente locale con allegata la sola planimetria.</i></p>
<p>FONDO SOSTENIBILITÀ PAGAMENTO AFFITTI UNITÀ RESIDENZIALI Art. 9-quater</p>	<p><i>Per l'anno 2021 il locatore che conceda un immobile ad uso abitativo ubicato in un comune ad alta densità abitativa, che costituisca abitazione principale, in caso di riduzione del canone di locazione avrà diritto ad un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone, con un massimo di 1.200 euro per ciascun locatore. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui sopra, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.</i></p> <p><i>Con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità applicative della disposizione, la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.</i></p>

<p>ESTENSIONE PROROGA VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE PER I SOGGETTI ISA Art. 9-quinquies</p> <p>(norma originariamente introdotta dal decreto "Ristori-bis")</p>	<p>È disposta la proroga al 30 aprile 2021 dei termini di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, individuati dall'art. 98, comma 1, del "decreto di agosto" (D.L. n. 104/2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> operanti nei settori economici indicati negli allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 ("zone rosse"), ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 ("zone arancioni"). <p>Tale proroga si applica a prescindere dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.</p>
<p>MODELLO 770 - RINVIO Art. 13-sexies</p>	<p>Prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.</p>
<p>DETAZZAZIONE AIUTI COVID-19 Art. 10-bis</p>	<p><i>Tutti i contributi e le indennità di qualsivoglia natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza Covid-19 spettanti agli esercenti impresa arte e professione e lavoratori autonomi NON CONCORRONO alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, né alla base imponibile IRAP e non rilevano ai fini del rapporto artt. 61 e 109 TUIR. Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione UE 19/03/2020 e successive modifiche.</i></p>
<p>BONUS BABY-SITTING Art. 13-terdecies</p>	<p>A decorrere dal 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (cd. zone rosse), nelle quali si è disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle predette scuole iscritti alla Gestione Separata o alle Gestioni Speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di babysitting nel limite massimo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.</p> <hr/> <p>! Attenzione</p> <p>Il bonus è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori solamente qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore non goda di altri strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o vi sia un genitore disoccupato o non lavoratore.</p> <hr/> <p>Il beneficio si applica anche in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata.</p> <hr/> <p>! Attenzione</p> <p>Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e viene erogato mediante Libretto Famiglia di cui all'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.</p> <hr/>

<p>LAVORATORI dello SPETTACOLO e del TURISMO Art. 15</p>	<p>Prevista una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, del turismo, degli stabilimenti termali.</p>						
<p>SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI Art. 13-ter</p> <p>(norma originariamente introdotta con il decreto "Ristori-bis")</p>	<p>Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è stata disposta la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti Iva per il mese di novembre. In particolare:</p> <table border="1" data-bbox="483 439 1497 1554"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="483 439 1497 539">VERSAMENTI di IVA e RITENUTE - PROROGA dei TERMINI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="483 539 699 1167"> <p>AMBITO APPLICATIVO</p> </td> <td data-bbox="699 539 1497 1167"> <p>La misura si applica ai soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (1); • esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse" e "arancioni"); • operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse"). </td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1167 699 1458"> <p>ADEMPIMENTI SOSPESI</p> </td> <td data-bbox="699 1167 1497 1458"> <p>Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • ai versamenti Iva. </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="507 1487 1166 1518">(1) Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020.</p> <p data-bbox="483 1570 1497 1693">I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p>	VERSAMENTI di IVA e RITENUTE - PROROGA dei TERMINI		<p>AMBITO APPLICATIVO</p>	<p>La misura si applica ai soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (1); • esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse" e "arancioni"); • operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse"). 	<p>ADEMPIMENTI SOSPESI</p>	<p>Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • ai versamenti Iva.
VERSAMENTI di IVA e RITENUTE - PROROGA dei TERMINI							
<p>AMBITO APPLICATIVO</p>	<p>La misura si applica ai soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (1); • esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse" e "arancioni"); • operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse"). 						
<p>ADEMPIMENTI SOSPESI</p>	<p>Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • ai versamenti Iva. 						

<p>VERSAMENTI in SCADENZA in DICEMBRE - SOSPENSIONE Art. 13-quater</p> <p>(norma originariamente introdotta con il decreto "Ristori-quater")</p>	<p>Per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai versamenti delle ritenute alla fonte (ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dovute in qualità di sostituti d'imposta; • ai versamenti Iva; • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. <p>Tale sospensione opera anche per i soggetti che hanno avviato l'attività dopo il 30 novembre 2019.</p> <p>Tale sospensione si applica anche, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione di fatturato/corrispettivi, ai soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che esercitano attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; • che esercitano attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree "rosse" o "arancioni", come individuate alla data del 26 novembre 2020; • che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al decreto; • che esercitano attività alberghiere, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree "rosse", come individuate alla data del 26 novembre 2020. <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p>
--	---

PROROGA VERSAMENTO
SECONDO ACCONTO
IMPOSTE SUI REDDITI E
IRAP
Art. 13-quinquies

(norma originariamente
introdotta con il decreto
"Ristori bis e quater")

Mini proroga al 10 dicembre 2020 - Esercenti attività d'impresa, arte o professione del territorio nazionale

Proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi (Irpef, Ires) e dell'Irap. In particolare:

SOGGETTI AMMESSI	Esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia.
NUOVO TERMINE	La scadenza passa dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Proroga al 30 aprile 2021 con diminuzione di fatturato - Esercenti attività d'impresa, arte o professione del territorio nazionale

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Proroga al 30 aprile 2021 - Soggetti ISA (Decreto "Agosto")

Resta confermata la proroga al 30 aprile 2021 - disposta dall'[art. 98](#) del decreto "Agosto" ([D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](#)) - per i contribuenti ISA e quelli aderenti al regime forfetario del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Tale proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Proroga al 30 aprile 2021 - Soggetti ISA di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto

Prorogati al 30 aprile 2021 dei termini di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, individuati dall'[art. 98](#), comma 1, del "decreto di agosto" (D.L. n. 104/2020):

- operanti nei settori economici indicati negli allegati 1 e 2 decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'[art. 3](#) del D.P.C.M. 3 novembre 2020 ("zone rosse"), inoltre
- esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'[art. 2](#) del D.P.C.M. 3 novembre 2020 ("zone arancioni").


Tale proroga si applica a prescindere dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Ripresa della riscossione

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021.

 **Attenzione**

Oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021.

<p>DICHIARAZIONI dei REDDITI ed IRAP Art. 13-sexies</p> <p>(norma originariamente introdotta dal "Ristori-quater")</p>	<p>Prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione (in via telematica) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap, in scadenza il 30 novembre 2020.</p>
<p>"ROTTAMAZIONE-TER" e "SALDO E STRALCIO" - PROROGA Art. 13-septies</p> <p>(norma originariamente introdotta dal "Ristori-quater")</p>	<p>Esteso dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine di versamento relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla "rottamazione-ter" (artt. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018, e art. 16-bis del D.L. n. 34/2019); • al "saldo e stralcio" (art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018). <p>Il termine del 10 dicembre 2020 era stato fissato dall'art. 68, comma 3, del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).</p>
<p>PROROGA ACCESSO CD. FONDO GASPARRINI Art. 13-octies</p>	<hr/> <p> Attenzione</p> <p><i>Prorogato fino al 31 dicembre 2021 dell'accesso ai lavoratori autonomi e professionisti al Fondo Gasparrini per la sospensione del pagamento dei mutui per la prima casa.</i></p> <hr/>
<p>GIOCHI Art. 13-novies</p> <p>(norma originariamente introdotta dal "Ristori-quater")</p>	<p>Il decreto prevede che il saldo del PREU e del canone concessorio del V bimestre 2020 (settembre-ottobre) sia versato in misura pari al 20% dell'importo dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, entro il 18 dicembre 2020. Il restante 80% potrà essere versato con rate mensili di pari importo, oltre agli interessi legali: la prima rata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata entro il 30 giugno 2021.</p>
<p>RATEIZZAZIONI Art. 13-decies</p> <p>(norma originariamente introdotta dal "Ristori-quater")</p>	<p>Attraverso la riscrittura dell'art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, si prevede tra l'altro che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione (di cui al precedente terzo comma):</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; • non possono essere avviate nuove procedure esecutive. <p>Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, oppure il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.</p> <p>Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene aumentata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.</p> <p>I contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.</p> <p>Situazione di "obiettiva difficoltà"</p> <p>Relativamente alle richieste di rateazione presentate entro il 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a centomila euro.</p>

EQUO COMPENSO
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
Art. 17-ter

 **Attenzione**

Ai fini di quanto disposto dagli [artt. 119 e 121](#) D.L. n. 34/2020 e dal D.M. 6 agosto 2020 in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali ecobonus, in materia di edilizia ed energetica, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'[art. 13-bis](#) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nei riguardi dei professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

Allegato 1

Codice ATECO	% CFP
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 - Ristorazione ambulante	200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo}	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%
931120 - Gestione di piscine	200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200 - Attività di club sportivi	200,00%
931300 - Gestione di palestre	200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 - Altre attività sportive nca	200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali}	200,00%

960420 - Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011 - Attività di fotoreporter	100,00%
742019 - Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100 - Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201 - Corsi di danza	100,00%
920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110 - Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130 - Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992 - Attività delle guide alpine	200,00%
743000 - Traduzione e interpretariato	100,00%
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100 - Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200 - Attività di musei	200,00%
910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%

205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%
--	---------

Allegato 2

Codice ATECO	Descrizione	% CFP
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%

47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature ed accessori	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%

47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%

96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

Allegato 4

CODICE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	% CFP
461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
461501	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
461503	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
461505	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
461506	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461507	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461601	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
461602	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
461603	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
461604	46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%

461605	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
461606	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
461607	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
461608	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461609	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461701	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
461702	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
461703	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
461704	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	100%
461705	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100%
461706	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%

461893	46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
461901	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461902	46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461903	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

Riferimenti normativi:

- [Ddl n. AS 1994](#), approvato il 16 dicembre 2020, di conversione in legge, con modificazioni, del [D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#).

ISSN: 2612-2928

Questo documento fa parte del Focus **CORONAVIRUS**



www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail info@cesimultimedia.it

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744

Privacy e Cookie Policy - Codici ISSN

EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Senato approva il ddl di conversione in legge del Decreto "Ristori": accorpate le misure sul lavoro

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 17 DICEMBRE 2020



Nella seduta del 15 novembre 2020 il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1994 di conversione in legge del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto "Ristori") recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

I decreti-legge "Ristori" D.L. 137/2020, "Ristori bis" D.L. 149/2020, "Ristori ter" D.L. 154/2020 e "Ristori quater" D.L. 159/2020 vengono accorpate in un unico disegno di legge.

Il testo del provvedimento, nel quale sono confluiti i quattro decreti "Ristori", passa ora alla Camera per ottenere l'approvazione definitiva.

Vediamo di seguito quali sono le principali novità in materia di lavoro.

(N.B. La numerazione degli articoli è riferita a quella del nuovo testo del D.L. n. 137/2020)

<p>Art. 1-septies - Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati</p>	<p>Viene sostituito l'articolo 14 del D.Lgs. n. 276/2003.</p> <p>Viene ora previsto che, al fine di favorire l'inserimento di lavoratori svantaggiati e disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1 della Legge n. 68/1999 stipulano con le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali da parte delle imprese associate o aderenti.</p>
<p>Art. 3 - Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche</p>	<p>Viene incrementato a 142 milioni di euro il Fondo Unico per il Sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.</p>
<p>Art. 6-bis - Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura e per l'internazionalizzazione</p>	<p>Il Fondo istituito dall'articolo 89, comma 1 del D.L. n. 18/2020 è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno di 2021.</p>

Art. 10-bis - Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza Covid-19

I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione spettanti a:

- soggetti esercenti impresa, arte o professione;
- lavoratori autonomi;

non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 12 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

In merito alla possibilità, per i datori di lavoro, di richiedere interventi di integrazione salariale (cigo, aso, cassa in deroga) per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- durata massima di sei settimane;
- le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021;
- le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19;
- i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del [D.L. 104/2020](#) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane.
- le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui al [D.L. 104/2020](#) ;
- i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari al 9% (per riduzioni di fatturato inferiore al 20%), 18% (senza riduzione di fatturato), 0% (per riduzioni fatturato superiori al 20%, avvio attività nel 2019 o attività sospese o chiuse a seguito di provvedimento).

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

 **Attenzione**


Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio.

Il beneficio previsto è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

 **Attenzione**

Il contributo è attribuito anche, per un periodo massimo di 12 mesi, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

<p>Art. 12-bis - Misure in materia di integrazione salariale</p>	<p>Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020 (conv. in L. n. 27/2020) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.</p> <hr/> <p>⚠ Attenzione</p> <p>I trattamenti di integrazione salariale sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.</p> <hr/>
<p>Art. 12-ter - Ulteriori misure in materia di integrazione salariale</p>	<p>I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 104/2020 (conv. in L. n. 126/2020) sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.</p>
<p>Art. 13-bis - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive</p>	<p>La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive.</p> <hr/> <p>⚠ Attenzione</p> <p>La sospensione non opera in relazione ai premi INAIL.</p> <hr/> <p>È sospeso anche il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto secondo le ordinanze del Ministero della Salute.</p> <p>I pagamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021; • mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il primo versamento entro il 16 marzo 2021. <hr/> <p>⚠ Attenzione</p> <p>Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p> <hr/>

Art. 13-quater - Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre	<p>Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• versamenti delle ritenute alla fonte, trattenute relative all'addizionale comunale regionale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta;• versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;• versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. <hr/> <p> Attenzione</p> <p>Si precisa inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none">- i versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio italiano e che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30 novembre 2019;- le disposizioni si applicano a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato in relazione ai soggetti che esercitano le attività sospese di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020 aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree del territorio caratterizzate da elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto secondo le previsioni del Ministero della Salute, nonché ai soggetti che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o tour operator con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle predette aree. <hr/> <p>I pagamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none">• in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021;• mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il primo versamento entro il 16 marzo 2021.
Art. 13-undecies - Disposizioni in materia di contribuzione volontaria	<p>In via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari all'INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.</p>

<p>Art. 13-terdecies - Bonus baby sitting</p>	<p>A decorrere dal 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute, nelle quali si è disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle predette scuole iscritti alla Gestione Separata o alle Gestioni Speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di babysitting nel limite massimo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.</p> <hr/> <p>⚠ Attenzione</p> <p>Il bonus è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori solamente qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore non goda di altri strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o vi sia un genitore disoccupato o non lavoratore.</p> <hr/> <p>Il beneficio si applica anche in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata.</p> <hr/> <p>⚠ Attenzione</p> <p>Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e viene erogato mediante Libretto Famiglia di cui all'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.</p>
<p>Art. 13-quaterdecies - Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore</p>	<p>Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
<p>Art. 13-undecies - Finanziamento Fondi Bilaterali di cui all'articolo 27 D.Lgs. n. 148/2015 per erogazione assegno ordinario Covid-19</p>	<p>I Fondi bilaterali sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziare dal D.L. n. 104/2020 anche per le erogazioni dell'assegno ordinario Covid-19 fino alla data del 12 luglio 2020.</p>
<p>Art. 15 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo</p>	<p>Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.</p>
<p>Art. 15-bis - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite nonché disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile</p>	<p>Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15 è erogata un tantum un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro.</p> <p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019-30 novembre 2020 e che nel medesimo periodo hanno svolto prestazioni per almeno 30 giornate non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi alla data del 30 novembre 2020 è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro.</p> <p>La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione</p>

impiegati nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019-30 novembre 2020 e che nel medesimo periodo hanno svolto prestazioni per almeno 30 giornate non titolati di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi alla data del 30 novembre 2020 è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro.

È riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che a causa dell'emergenza Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro nei seguenti casi:

- stagionali appartenenti a settori diversi dal turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nel periodo;
- intermittenti che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
- autonomi privi di partita IVA non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'[articolo 2222](#) c.c. e che non abbiano contratto in essere al 30 novembre 2020. I soggetti devono essere iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione Separata con accredito di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva iscritti alla Gestione Separata al 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Alla data di presentazione della domanda i soggetti non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dall'intermittente, e titolari di pensione.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti termali è riconosciuta un'indennità di 1.000 euro qualora siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 titolarità di uno o più contratti a tempo determinato nei predetti settori di durata di almeno 30 giornate;
- titolarità nel 2018 di uno o più contratti a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata di almeno 30 giornate;
- assenza di titolarità di pensione o di rapporti di lavoro dipendente al 30 novembre 2020.

La medesima indennità di 1.000 euro viene riconosciuta anche agli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 con reddito non superiore a 50.000 euro e agli iscritti al medesimo Fondo con almeno 7 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 con reddito non superiore a 35.000 euro.

 **Attenzione**

Le indennità non sono tra loro cumulabili e la relativa domanda deve essere presentata all'Inps entro il 15 dicembre 2020.

Per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nel 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo pari al 100%, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

<p>Art. 16-bis - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 3, D.L. 137/2020</p>	<p>Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 D.L. n. 137/2020, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3 D.L. n. 137/2020, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.</p>
<p>Art. 17-bis - Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori dello sport</p>	<p>Per il mese di dicembre 2020 è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI e CIP.</p>

Riferimenti normativi:

- [Ddl n. AS 1994](#), approvato il 16 dicembre 2020, di conversione in legge, con modificazioni, del [D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#).

ISSN: 2612-2928



www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail info@cesimultimedia.it

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744

Privacy e Cookie Policy - Codici ISSN